

27143 2017



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIANCOLA MARIA CRISTINA	Presidente
SAMBITO MARIA GIOVANNA C.	Consigliere
VALITUTTI ANTONIO	Consigliere - Rel.
MARULLI MARCO	Consigliere
LAMORGESE ANTONIO PIETRO	Consigliere

Oggetto

Appalto. Vizi
dell'opera.

Ud. 06/07/2017 CC
Cron. 27143
R.G.N. 11277/2013

ORDINANZA

sul ricorso 11277/2013 proposto da:

Impresa di Costruzioni Ingegner Antonio S.r.l., in persona del C.O. e.c.l.
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, presso lo studio dell'avvocato
e, giusta procura a
margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

S.p.a. (già Consorzio per la gestione del centro di
soggiorno I n persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, ')

che la

ced.
728
2017

rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bossi Marcello,
giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2031/2012 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

Rilevato che:

con sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2031/2012,
depositata il 18 dicembre 2012, veniva riformata la decisione del
Tribunale di Pinerolo n. 710/2009, condannandosi l'Impresa di
Costruzioni Ingegnere Antonio s.r.l. in favore della t
s.p.a. alla maggior somma - rispetto a quella liquidata in prime cure
- di Euro 106.118,37, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di
risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per i gravi
vizi dell'opera realizzata in adempimento del contratto di appalto,
stipulato *inter partes* in data 19 novembre 1996;

per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso l'Impresa di
Costruzioni Ingegnere Antonio s.r.l. , affidato a sei motivi, ai
quali la s.p.a. ha replicato con controricorso;

le parti hanno depositato memorie;

Ritenuto che:

in via pregiudiziale, l'intervenuto fallimento della s.p.a.,
dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 128/2017,
evidenziato dalla odierna resistente nella memoria ex art. 378 cod.
proc. civ., non abbia rilevanza alcuna nel presente giudizio di
legittimità;

in tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporti una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450);

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso, la l'Impresa – denunciando la violazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ., e 112 cod. proc. civ., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*) – censura l'impugnata sentenza per avere la Corte d'appello respinto il primo motivo di appello incidentale della istante, ritenendo infondata l'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione ex art. 1669 cod. civ., proposta dall'impresa appaltatrice nei confronti della committente;

la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare – a parere della ricorrente – che la scoperta dei vizi si era verificata già con la comunicazione del direttore dei lavori all'impresa in data 9 marzo 2001, con la conseguenza che la decadenza della committente dalla denuncia si sarebbe verificata già in data 9 marzo 2002, ed – in ogni caso – quanto meno dal 13 dicembre 2002 o dal 4 aprile 2003, date nelle quali erano state, rispettivamente, depositate la relazione tecnica del geom. Morero e quella della Commissione di collaudo, che avevano entrambe evidenziato i vizi dell'opera, con la conseguenza


che l'azione risarcitoria proposta dalla solo con citazione dell'8 luglio 2004, sarebbe stata da reputarsi tardiva;

la Corte di merito non avrebbe, infine, considerato che l'opera era stata collaudata ed accettata dalla stazione appaltante, ai sensi degli artt. 187 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 215 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per cui doveva ritenersi comprovata l'assenza dei vizi in contestazione;

Ritenuto che:

in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la scoperta del vizio ai fini del computo del termine decadenziale della denuncia e poi, da essa, del termine annuale di prescrizione del diritto del committente al risarcimento, debba effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata, e pertanto, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizione) debba ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali;

peraltro, ciò non significa che il ricorso a un accertamento peritale possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini, quando avesse avuto già conoscenza della entità e delle cause del vizio, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denuncia, prima, e una non azzardata iniziativa giudiziale, poi, anche in epoca precedente, pur



senza l'ulteriore supporto del parere di un perito (Cass. 01/02/2008, n. 2460; Cass. 27/11/2012, n. 21089; Cass. 05/07/2013, n. 16879);

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte d'appello ha - con motivazione del tutto congrua e, quindi, tale da non incorrere nella carenza costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.) della motivazione ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (applicabile *ratione temporis*) (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054) - ha accertato che: a) la scoperta dei gravi vizi da cui era affetta l'opera eseguita dall'Impresa (macchie di umido, efflorescenze) si era avuta fin dal 30 ottobre 2001, data della lettera con la quale il direttore dei lavori comunicava all'impresa la scoperta delle infiltrazioni, avvenuta a seguito di sopralluogo effettuato con la commissione di collaudo; b) la denuncia di tali vizi era avvenuta l'11 luglio 2002 (ossia entro l'anno dalla scoperta), con missiva nella quale la evidenziava l'urgenza degli interventi ed invitava l'impresa ad eseguire i lavori necessari ad eliminare il vizio dell'opera; c) la prescrizione annuale era stata, poi, interrotta dalle lettere del 15 aprile 2003 e del 23 marzo 2004; d) che, pertanto, all'atto della notifica della citazione (8 luglio 2004) né il termine di decadenza, né quello di prescrizione si erano maturati;

Ritenuto che:

a fronte di tale corretto e compiuto accertamento dei fatti - operato dal giudice di appello - non possano esser prese in considerazione le ulteriori date di decorrenza dei termini dell'azione risarcitoria della stazione appaltante, atteso che ciò comporterebbe un riesame di circostanze fattuali, inerenti alla scoperta ed alla denuncia dei vizi, demandato alla valutazione esclusiva del giudice di merito, come evidenziato dall'indirizzo giurisprudenziale succitato ;

non rilevi il fatto che in data 12 dicembre 1998 era stato effettuato il collaudo dell'opera senza che fossero evidenziati vizi o difetti di sorta, atteso che l'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per i gravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell'opera, se destinata obiettivamente a lunga durata, o per la sussistenza di gravi difetti della stessa (Cass. 04/04/2014, n. 7914; Cass. 05/02/2000, n. 1290);

per le ragioni esposte, pertanto, la doglianza debba essere rigettata;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ. e l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – l'esponente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia disatteso il secondo motivo del gravame incidentale dell'Impresa concernente l'assenza delle condizioni di azionabilità della garanzia di cui all'art. 1669 cod. civ., per avere la Corte territoriale operato «un rimando *per relationem* alle statuizioni del giudice di I grado» ed avere aderito acriticamente alle conclusioni della c.t.u., senza tenere conto del fatto che i vizi in questione (deterioramento dei camini metallici della centrale termica e carenza di copriferro nella soletta della centrale termica) non erano riconducibili ai gravi difetti di costruzione cui fa riferimento la norma suindicata;

di più, siffatti vizi dell'opera – che non avevano, peraltro comportato impedimento alcuno alla fruibilità dell'immobile oggetto di recupero da parte della ricorrente – erano ben visibili e non avevano influito negativamente sull'accettazione e sul collaudo dell'opera stessa,

talchè essi, ove effettivamente esistenti, avrebbero potuto, al più, essere riportati alla garanzia contrattuale di cui all'art. 1667 cod. civ., da esperire dall'appaltante entro il termine prescrizione biennale ivi indicato, ma non certo alla garanzia di cui all'art. 1669 cod. civ., proposta in giudizio dalla _____ ;

Ritenuto che:

non sia ravvisabile il difetto di motivazione costituzionalmente rilevante, nel senso suindicato, per il fatto che la Corte territoriale abbia recepito, con riferimento al primo dei vizi summenzionati (deterioramento camini metallici), le «convincenti conclusioni del c.t.u.», pervenendo alla conclusione che il vizio in questione «benchè relativo ad una parte accessoria o secondaria dell'immobile, incida comunque negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento»;

il giudice del merito non sia, per vero, tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass. 20/05/2005, n. 10668; Cass. 19/06/2015, n. 12703), dovendo, per contro, rilevarsi – nella specie – che la resistente non ha neppure dedotto di avere, sul punto, mosso critiche specifiche alla relazione di consulenza;

per quanto concerne la denunciata violazione di legge, sotto il profilo dell'azionabilità della garanzia ex art. 1669 cod. civ., il «difetto di costruzione» che, a tenore della norma succitata, legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, come del progettista, possa consistere in

una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la «rovina» o il «pericolo di rovina»), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. 04/10/2011, n. 20307);

Ritenuto che:

quanto al secondo vizio (carenza dei copriferro) – in relazione al quale la Corte territoriale si è riportata alle argomentazioni del Tribunale, concernenti la «rilevanza del difetto di costruzione agli effetti dell'art. 1669 c.c. per la sua idoneità nel lungo periodo ad incidere sulla staticità e la sicurezza dell'edificio», la censura difetti di specificità e di autosufficienza, considerato che, ove la sentenza di appello sia motivata «*per relationem*» alla pronuncia di primo grado, al fine ^{di} ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074);

nel caso di specie, per contro, l'Impresa non abbia in alcun modo riprodotto le critiche mosse nel proprio atto di gravame alla decisione di prime cure, in relazione al vizio in questione, la cui statuizione sul punto, secondo la Corte territoriale, non è stata, anzi, neppure «specificamente confutata» dall'appellante incidentale;

per quanto concerne, poi, la dedotta riconducibilità dei difetti in esame all'azione di garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ., anziché a

quella di cui all'art. 1669 cod. civ., la distinzione tra le due azioni non si incentri affatto – come dedotto dalla istante – sulla visibilità, o meno, dei vizi (che anche il c.t.u. avrebbe evidenziato), bensì sul fatto che l'art. 1669 cod. civ. disciplina essenzialmente le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente ed in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali e, quindi, sulla solidità, efficienza e durata dell'opera, laddove l'art. 1667 che prevede la garanzia per i vizi, riguarda l'ipotesi delle costruzioni che non corrispondano alle caratteristiche del progetto e del contratto d'appalto e che siano state costruite senza osservare le regole della tecnica (Cass. 21/04/1994, n. 3794; Cass. 16/07/2004, n. 13268); per tutte le ragioni esposte, pertanto, la doglianza debba essere disattesa;

Considerato che:

con il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ. e l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – l'Impresa lamenta che la Corte d'appello abbia rigettato il terzo motivo dell'appello incidentale dell'impresa, concernente i vizi riscontrati in ordine alle infiltrazioni della terrazza a piano terra, aderendo acriticamente, e senza indicare le ragioni, alle conclusioni del c.t.u., peraltro fondate esclusivamente su talune fotografie «non collocabili nel tempo», senza tenere conto del fatto lo stesso consulente aveva accertato che, dopo la consegna delle opere, lo stato dei luoghi era stato alterato dal committente per due volte;

la ricorrente si duole, inoltre, del fatto che la Corte territoriale non abbia ammesso i capitoli di prova orale articolati, al riguardo, dall'Impresa ;

Ritenuto che:

fermo restando che, per le ragioni suindicate, in difetto di specifiche critiche mosse alla c.t.u. (nella specie non risultanti agli atti), il giudice di merito ben possa porre a fondamento della decisione le conclusioni del consulente, anche senza indicarne le ragioni – tanto più che, nella specie, la Corte d'appello ha accertato che il consulente non si era affatto, come dedotto dall'istante, fondato esclusivamente sulle fotografie in atti, ma aveva tenuto conto anche delle dettagliate denunce della committente e dei riscontri obiettivi concernenti le tracce delle infiltrazioni e le opere di rifacimento (p. 18) – la censura, quanto al dedotto mutamento dello stato dei luoghi, che il consulente d'ufficio avrebbe accertato, difetti di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto, né allegato al ricorso, la relazione di c.t.u. sul punto, al fine di consentire alla Corte di deliberare la fondatezza e la decisività del rilievo;

del pari, il ricorrente che in sede di legittimità lamenti la mancata ammissione di un mezzo istruttorio abbia l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 30/07/2010, n. 17915; Cass. 31/07/2012, n. 13677; Cass. 03/01/2014, n. 48), onere cui – nel caso concreto – la esponente non ha in alcun modo ottemperato, essendosi limitata ad un generico riferimento alla richiesta di ammissione di «capitoli di prova», senza, tuttavia, riprodurne il contenuto;

che, di conseguenza, il motivo debba essere rigettato;

Considerato che:

con il quarto motivo di ricorso – denunciando la violazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ. e l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – la ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia accolto il motivo di ricorso principale proposto dalla _____ ritenendo che, in difetto della prova di avere agito quale *nudus minister*, l'impresa appaltatrice fosse responsabile – nonostante l'errore progettuale rilevato dal c.t.u. – per la difettosa impermeabilizzazione delle superfici dei balconi dalle quali erano derivate cospicue infiltrazioni d'acqua;

il giudice di seconde cure non avrebbe, anzitutto, tenuto conto del fatto che il vizio in questione era da ricondurre esclusivamente al menzionato errore progettuale, imputabile alla stazione appaltante, e non certo all'impresa, o – al più – al direttore dei lavori, al quale la committente si era rivolta in prime cure, introducendo, in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per la prima volta in appello la domanda nei confronti dell'impresa appaltatrice;

la Corte d'appello non avrebbe, poi, tenuto conto della «trascurata manutenzione dei pavimenti e della pulizia dei pluviali da parte del Consorzio che, ove fosse stata invece realmente e puntualmente effettuata [...] avrebbe impedito i danni lamentati», come pure del tutto erronea, in special modo in assenza di rilievi da parte del direttore dei lavori e dei collaudatori, si paleserebbe – a parere della istante – la contestazione operata dal giudice di seconde cure all'impresa appaltatrice circa «il mancato utilizzo di una rete di rinforzo al fine di evitare fratture nello strato di Mapelastic»;

avrebbe, infine, errato la Corte territoriale nel ritenere che, tra gli interventi necessari per eliminare del tutto le infiltrazioni dai balconi andasse ricompresa la – non prevista dal c.t.u. – «demolizione di tutti

i divisori in muratura che suddividevano in varie parti i terrazzi», essendosi la Corte determinata in tal senso aderendo acriticamente alle sole risultanze della c.t. di parte dell'appellante , senza disporre una nuova c.t.u., che sola avrebbe potuto consentire «una imparziale rilettura delle puntuali argomentazioni» delle parti sul piano tecnico;

Ritenuto che:

per quanto attiene all'affermazione, operata dalla Corte d'appello, della responsabilità concorrente dell'Impresa per la difettosa impermeabilizzazione delle superfici dei balconi, il giudice di seconda istanza abbia fatto corretta applicazione del principio – più volte affermato da questa Corte – secondo cui, in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rilevi anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui; di conseguenza, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore debba rispondere dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità solo qualora il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero «*nudus minister*», direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass. 02/02/2016, n. 1981; Cass. 31/05/2006, n. 12995);

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato – con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, poiché adeguatamente, sia pure sinteticamente, motivata – che l'Impresa non aveva fornito dimostrazione alcuna di avere agito come *nudus minister* della stazione appaltante, che l'appaltatrice non aveva fatto applicazione della regola dell'arte secondo cui «le impermeabilizzazioni di superfici piane non devono presentare zone di discontinuità», e che la medesima non aveva neppure posto in essere «la rete di rinforzo», sebbene indicata nella stessa «scheda tecnica del materiale Mapelastic impiegato»;

Ritenuto che:

per quanto concerne la deduzione secondo cui la domanda nei confronti dell'appaltatrice sarebbe stata proposta *ex novo* in appello, in violazione del disposto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., la doglianza difetti di autosufficienza;

l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un «*error in procedendo*», presupponga, invero, pur sempre l'ammissibilità del motivo, sicché, laddove sia stata denunciata la novità di una domanda nel giudizio di appello, o una violazione del principio dell'effetto devolutivo del gravame, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dell'atto introduttivo, con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, e quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. 08/06/2016, n. 11738; Cass. 30/09/2015, n. 19410);

Ritenuto che:

le censure relative al preteso difetto di manutenzione dei pavimenti e delle pluviali da parte dell'appaltante e l'erronea valutazione, che si assume effettuata dalla Corte d'appello sul piano tecnico, circa la necessità di utilizzare una rete di rinforzo, al fine di evitare fratture nello strato di Mapelastic, comportano accertamenti di fatto che si traducono, nella sostanza, nella richiesta di rivisitazione del merito della controversia, certamente inammissibile in questa sede (Cass. 07/04/2017, n. 9097; Cass. 06/04/2011, n. 7921);

per quanto attiene agli interventi necessari per eliminare del tutto le infiltrazioni dai balconi, il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del giudice di primo grado, non sia tenuto a disporre un nuovo accertamento peritale se non condivide le conclusioni del primo consulente, nè la decisione di non disporre l'ammissione è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito valutare se il relativo espletamento possa condurre o meno ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe, peraltro, l'onere di offrire gli adeguati elementi di valutazione (Cass. 26/09/2006, n. 20820; Cass. 17/12/2010, n. 25569);

Rilevato che:

nel caso concreto, la ricorrente non ha, per contro, neppure dedotto, con autosufficiente allegazione, di avere fornito al giudice di appello elementi di valutazione idonei ad elidere le risultanze della c.t. di parte appellante, e ad evidenziare la necessità di nuovi accertamenti peritali di ufficio;

pertanto, il mezzo debba essere rigettato;

Considerato che:

con il quinto motivo di ricorso – denunciando la violazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ. e l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – l'Impresa si duole del fatto che la Corte territoriale, sulla base delle risultanze della c.t.u., abbia disatteso il quarto motivo di appello incidentale, concernente «il costo per la realizzazione del coprifermo nella saletta della centrale termica», senza tenere conto delle «inoppugnabili argomentazioni tecniche» operate dalla società appellata;

tuttavia, la esponente non ha riprodotto nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della c.t.u. sul punto in questione, e non ha riportato il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirle e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d'ufficio (Cass. 13/06/2007, n. 13845; Cass. 17/07/2014, n. 16368);

la censura deve, pertanto, essere disattesa;

Ritenuto che:

il sesto motivo, concernente la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di appello, sia infondato, attesa la soccombenza «assolutamente prevalente» dell'Impresa nel secondo grado del giudizio, adeguatamente evidenziata dal giudice di appello;

Ritenuto che:

il ricorso, per tutte le ragioni suesposte, debba, pertanto, essere integralmente rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in

Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 06/07/2017.

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 15 NOV 2017
IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone